



Comune di

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

ORIGINALE

**Numero Registro Delibere 2
del 12-05-2022**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, ALLA DATA DEL 31/12/2020

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 18:00 convocato, come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Prof. DANIELE ALBANESE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

ALBANESE DANIELE	P	LOMBARDO FRANCESCA STEFANIA	P
Femia Giuseppe	P	Gennaro Giancarlo	A
Femia Valentina	P	Belcastro Giuseppe Nunziato	A
MINA ALESSANDRA	P	Misserianni Vincenzo	A
COLUCCIO GIUSEPPE	A	SERGI DALILA	A
Romeo Giuseppe	P	PANETTA MARIA	A
TAVERNESE VINCENZO	P		

Presenti n. 7 Assenti n. 6

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCO SPANO'

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 13 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell'art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000; dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente **Albanese** chiede se vi siano comunicazioni preliminari.

Il Sindaco **Femia** comunica che è stato finanziato il progetto, presentato in accordo con i Comuni di Roccella Ionica e Caulonia, relativo alla riqualificazione di tratti del lungomare e alla realizzazione della pista ciclabile sullo stesso lungomare; descrive concisamente gli interventi e si augura che la loro realizzazione vada rapidamente in porto.

Espone la proposta di deliberazione l'Assessore **Lombardo**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - come rinnovato dal Decreto Delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito T.U.S.P.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, limite elevato ad almeno un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati di cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'articolo 24 del T.U.S.P. nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25/09/2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Delibera C.C. n.2 del 12-05-2022

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4 in data 13/02/2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipate al 31/12/2017 e disposta la razionalizzazione delle stesse determinando la dismissione delle quote di partecipazione diretta detenute nel Consorzio Locride Ambiente e delle quote di partecipazione indiretta detenute nella Società Locride Ambiente S.p.A.;
- con deliberazione n. 8 in data 18/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha confermato la dismissione suddetta e deliberato la dismissione delle quote detenute della società Asmenet Calabria s.c. a r. l.;
- alla data odierna le quote di partecipazione sono ancora detenute ma si conferma la volontà di dismetterle il possesso;

Dato atto che pertanto, dopo la revisione straordinaria del 2015 e quelle ordinarie successive, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, alla data del 31/12/2020, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,62%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

Viste le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., che dispone che i Comuni, annualmente, devono effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019, allegato al presente atto (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale che oltre ad aggiornare il quadro delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2020, provvede ad individuare nuove misure di razionalizzazione e funge, altresì, da relazione tecnica, così come prevista dall'articolo 20 comma 4 del T.U.S.P., circa lo stato d'attuazione della revisione straordinaria, così come deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 54/2017;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 5 del 06/05/2022 (prot. n. 0012441 del 06-05-2022);

Acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi

Presenti n. 7 – Votanti n. 7

Favorevoli n. 7 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Marina di Gioiosa Ionica detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che le attuali quote di partecipazione detenute dal Comunale di Marina di Gioiosa Ionica afferiscono alle seguenti società:

Delibera C.C. n.2 del 12-05-2022

N.	SOCIETA'	TIPO PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,6%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

3. **Di confermare** le misure di razionalizzazione assunte con la deliberazione n. 8 in data 08/03/2021 e dismettere le quote di partecipazione dalle seguenti società:

N.	SOCIETA'	TIPO PARTECIPAZIONE	AZIONE
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	Dismissione quote entro il 31/12/2022
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	Dismissione quote entro il 31/12/2022

4. **Di confermare**, altresì, l'uscita del Comune di Marina di Gioiosa Ionica dal Consorzio Locride Ambiente;
5. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. .

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole:
 Presenti n. 7 – Votanti n. 7
 Favorevoli n. 7 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE

Prof. DANIELE ALBANESE

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCO SPANO'